

**FONDAZIONE VISENTINI-CERADI**

## DIRETTIVA COPYRIGHT, MOLTE STRADE PER RECEPIRE LIMITI ED ECCEZIONI

di **Valeria Falce**

La direttiva copyright, appena approvata, ha modificato il sistema delle eccezioni e limitazioni alla tutela autorale (articoli 3-6), adeguandolo all'ambiente digitale e a quello transfrontaliero.

Innanzitutto, il decalogo degli usi leciti delle opere protette, che dunque è tale senza previa autorizzazione del titolare, diventa obbligatorio e non più facoltativo.

In particolare, gli Stati membri dovranno permettere agli organismi di ricerca e agli istituti di tutela del patrimonio culturale le riproduzioni e le estrazioni di testo o dati, da qualunque opera, a scopi di ricerca scientifica, sempre che abbiano legittimo accesso alle stesse. Le copie realizzate potranno essere memorizzate e conservate anche per la verifica dei risultati della ricerca, ferma l'applicazione di misure che garantiscano la sicurezza e l'integrità delle banche dati in cui verranno ospitate.

Ancora in tema di text and data mining, dovrà essere introdotta un'eccezione per le riproduzioni e le estrazioni di testo e di dati da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso, a condizione che il loro utilizzo non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti, ad esempio attraverso strumenti che consentano la lettura automatizzata di contenuti resi pubblicamente disponibili online.

In base all'articolo 5, gli Stati membri dovranno anche consentire l'utilizzo digitale di opere e altri materiali esclusivamente per finalità illustrative a uso didattico, nei limiti di quanto giustificato

dallo scopo non commerciale perseguito, purché tale utilizzo: avvenga sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o tramite un ambiente elettronico sicuro accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto; sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile.

Questa limitazione potrebbe non estendersi a determinati utilizzi o tipi di opere o altro materiale, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione o gli spartiti musicali, laddove siano facilmente reperibili sul mercato licenze che rispondano alle necessità e specificità degli istituti di istruzione. Potrà essere previsto un equo compenso per i titolari dei diritti, che ben potrebbe cumularsi col diritto di copia privata che già insiste sui device acquisti dalle scuole per queste finalità.

Con l'intento di garantire la conservazione dei patrimoni culturali, via libera agli Stati membri anche nel permettere agli istituti di tutela del patrimonio culturale le riproduzioni di qualunque opera o altri materiali, presenti nella propria collezione permanente.

In tema poi di libertà di panorama, dovrà assicurarsi che, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione non sia soggetto a copyright, a meno che lo stesso qualifichi una creazione intellettuale propria dell'autore.

Non vanno dimenticate, infine, le eccezioni previste dalla direttiva Com(2016)596, in attuazione del

Trattato di Marrakech, per la quale l'Italia è sotto procedura di infrazione, tese a garantire alle persone con disabilità visiva o con altre difficoltà nell'accesso a libri e ad altro materiale a stampa in formati idonei.

Insomma, agli Stati membri è delegata una funzione essenziale: scegliere anche rispetto al sistema delle limitazioni attuali la via del recepimento nazionale tra le molte opzioni lasciate aperte dalla direttiva.

In questo arduo compito, il cosiddetto three step test sarà un alleato decisivo, svolgendo la funzione di promuovere un giusto equilibrio tra gli interessi degli autori e degli altri titolari di diritti, da un lato, e degli utenti, dall'altro ogni volta che si riduce l'area di esclusiva assegnata ai titolari. Per l'effetto, qualunque eccezione modernizzata o di nuova introduzione dovrà giustificarsi per fini specifici e in condizioni specifiche, senza mai «contrastare con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali» o «arrecare ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

*Jean Monnet Professor  
of EU Innovation Policy  
e Università Europea di Roma*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**OSSERVATORIO FONDAZIONE  
BRUNO VISENTINI - CERADI**  
A cura di **Valeria Panzironi**

